

**REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE
DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI GALLARATE
SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI**

Comuni di Albizzate, Cairate, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Gallarate
Jerago con Orago, Oggiona con Santo Stefano, Samarate, Solbiate Arno.

Premessa

L'affido familiare è un istituto giuridico regolamentato dalla Legge 4 maggio 1983 n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia" e successive integrazioni e modifiche. (1)

I Comuni, ai sensi delle disposizioni sopra riportate, attraverso il Servizio Sociale locale, sono titolari delle funzioni amministrative e della responsabilità tecnica concernenti gli interventi di affido familiare.

Il Comune è direttamente responsabile degli interventi di affido familiare anche quando coinvolge altri soggetti pubblici e le formazioni sociali del territorio.

Il Comune resta soggetto attivo nella costruzione di percorsi di avviamento e coordinamento delle risorse presenti, pur in presenza di forme di delega e/o di gestione associata.

ART. 1 – DEFINIZIONE

L'affido è un intervento temporaneo che ha la finalità di garantire ad un minore, la cui famiglia si trovi nell'impossibilità di svolgere le proprie funzioni di cura e tutela, la possibilità di essere accolto presso una famiglia adeguatamente formata che abbia dato la sua disponibilità all'accoglienza e che, all'esito dell'approfondimento psicosociale, risulti idonea al progetto di affido familiare.

Essendo un intervento temporaneo, l'affido dei minori prevede la possibilità di definire un progetto di sostegno alla famiglia di origine affinché si creino le condizioni per un rientro del minore presso il proprio nucleo familiare.

L'intervento di affido familiare garantisce al minore il diritto di vivere, crescere ed essere educato, senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua e di religione.

*(1) Alla data di approvazione del presente regolamento sono inoltre in vigore:
Le "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare" elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvate dalla Conferenza unificata Governo – Regioni/Province autonome in data 25/10/2012
Le "Linee guida per l'affidamento familiare" approvate dalla Regione Lombardia con DGR 24 maggio 2011 – n. IX/1772*

L'intervento di affido familiare può essere progettato in differenti momenti di vita dei minori e può declinarsi sia in forma preventiva, con il consenso dei genitori naturali a fronte della consapevolezza delle difficoltà che stanno affrontando (affido consensuale), sia in forma di intervento protettivo a fronte di una situazione di non consapevolezza della famiglia di origine tale da determinare una situazione di pregiudizio e il conseguente intervento dell'Autorità Giudiziaria per l'allontanamento del minore (affido giudiziario).

L'intervento di affido familiare si realizza attraverso l'inserimento di un minore presso una famiglia, preferibilmente con figli minori, o presso una persona singola, chiamati a garantire al minore un ambiente fisico adeguato e quanto necessario per un sano sviluppo psicofisico, nel riconoscimento delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 2 MINORI AFFIDABILI

Possono essere affidati i minori di età compresa tra 0 e il compimento del 18esimo anno di età.

L'affido può protrarsi fino al compimento del 21esimo anno di età in presenza di un apposito provvedimento di prosieguo amministrativo richiesto dal giovane in vista del compimento della maggiore età e a seguito dell'approvazione del relativo progetto da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Per l'avvio e la realizzazione di un affido familiare è necessario garantire al minore tutte le informazioni sul progetto relativamente ai tempi, alle modalità di attuazione ed alle motivazioni che lo hanno generato, nonché l'opportuna preparazione che permetta di dare avvio al progetto.

ART. 3 - TIPOLOGIE DI AFFIDO FAMILIARE

L'affido familiare dei minori può essere realizzato secondo differenti tipologie di intervento che rispondono agli specifici bisogni dei minori e difficoltà della famiglia d'origine.

- **Affido a tempo pieno:** il bambino viene accolto stabilmente dalla famiglia affidataria e mantiene rapporti con la sua famiglia nei momenti concordati;
- **Affido a tempo parziale:** il bambino viene accolto presso una famiglia d'appoggio per alcuni momenti definiti nell'arco della giornata (affido diurno) o nell'arco della settimana o per periodi limitati e definiti nel corso dell'anno (a titolo esemplificativo: periodi di vacanza o situazioni di urgenza).

ART. 4 - FORME DI AFFIDO FAMILIARE

L'affido familiare può essere disposto in forma consensuale o in forma non consensuale.

- **Affidamento consensuale** - disposto dal Comune su proposta del Servizio Sociale previo consenso scritto dei genitori o del genitore esercenti la responsabilità genitoriale o dell'eventuale tutore, sentito il minore che ha compiuto 12 anni, e anche inferiore di età in

considerazione della sua capacità di discernimento. L'Amministrazione comunale invia tale provvedimento al Giudice Tutelare competente per territorio che lo rende esecutivo con Decreto.

- **Affidamento non consensuale** - disposto dall'Autorità Giudiziaria attraverso l'emaneazione di un Decreto nei casi in cui non vi sia l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dell'eventuale tutore.

Gli affidi a parenti entro il quarto grado sono soggetti al presente regolamento in presenza di Decreto dell'Autorità Giudiziaria che dispone il collocamento del minore presso il nucleo familiare parentale.

L'affido a parenti entro il quarto grado non disciplinato dal presente regolamento segue quanto desumibile dall'art. 9 comma 4 e 5 della legge 184/1983 e s.m.i.

ART. 5 - DURATA DELL'AFFIDO FAMILIARE

L'affido familiare ha durata temporanea e non superiore ai 24 mesi salvo proroga disposta dall'Autorità Giudiziaria qualora la sospensione dell'affido dovesse recare pregiudizio al minore, anche in presenza di affido consensuale.

L'affido familiare cessa allo scadere della durata prevista dal progetto, ovvero allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio per il minore.

ART. 6 – DIRITTI DEL MINORE IN AFFIDO

Il minore, per tutta la durata del progetto di affido, ha diritto a:

- essere informato, preparato e ascoltato rispetto al progetto ed alle scelte che lo riguardano;
- mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine secondo le prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria e le indicazioni definite dal Servizio Sociale;
- mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido quando non vi siano controindicazioni motivate dai Servizi coinvolti nel progetto;
- usufruire di tutti i sostegni necessari, stabiliti dall'Autorità Giudiziaria o dai Servizi competenti coinvolti.

ART. 7 – AFFIDATARI

Per l'identificazione dei soggetti che possono assumere il ruolo di affidatari si fa riferimento all'articolo 2 comma 1 della legge 184/1983 e s.m.i. "il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo ... omissis ... è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori,

o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”.

Gli affidatari sono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili all'accoglienza di minori e per i quali, attraverso idoneo percorso di conoscenza e formazione/informazione, sia stata accertata la presenza di alcuni requisiti fondamentali quali:

- adeguata struttura di personalità, modalità di comunicazione e relazione, stile di vita oltre alla disponibilità a garantire un valido rapporto educativo ed affettivo per la crescita del minore;
- composizione del nucleo e attività lavorativa compatibile con le esigenze del minore affidato;
- età idonea e buono stato di salute;
- integrazione della famiglia nel contesto sociale;
- motivazione all'accoglienza dei minori compatibile con le caratteristiche intrinseche dell'istituto dell'affido quali ad esempio: verifica della non interferenza di motivazioni di tipo adottivo, verifica della non prevalenza di motivazioni di tipo ideologico e/o economiche;
- disponibilità di un'abitazione con caratteristiche idonee ai bisogni del minore affidato;
- disponibilità a collaborare con gli operatori dei Servizi coinvolti, a confrontarsi con la famiglia di origine del minore e a partecipare al gruppo delle famiglie affidatarie;
- capacità di rispettare l'individualità del bambino affidato e di aiutarlo nel suo percorso di crescita;
- mantenimento della privacy in relazione alla situazione del minore e della sua famiglia di origine.

Nell'attivazione e nella realizzazione del progetto di affido la famiglia affidataria è preparata attraverso un adeguato percorso formativo che, oltre a garantire le informazioni tecniche relative all'affido, aiuti la famiglia ad acquisire maggiore consapevolezza delle motivazioni personali e familiari che spingono all'accoglienza e ad approfondire i propri limiti e le proprie risorse.

I figli delle coppie affidatarie ricevono una preparazione adeguata e un ascolto specifico ed eventualmente un supporto particolare secondo l'età.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

Nell'attivazione e nella realizzazione del progetto di affido la famiglia di origine è coinvolta per quanto possibile e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

È responsabilità della famiglia di origine:

- partecipare agli incontri di valutazione, pianificazione e verifica degli interventi definiti dai Servizi coinvolti;
- collaborare con i Servizi coinvolti nell'attuazione degli interventi decisi nel progetto d'affido con l'obiettivo di superare le cause che hanno determinato l'allontanamento del minore e favorire quindi il rientro del medesimo in famiglia;
- collaborare e partecipare, con la famiglia affidataria, nel sostegno e nella cura del proprio figlio in tutte le fasi di realizzazione del progetto di affido;
- rispettare le modalità, i luoghi, i tempi degli incontri con il minore, concordati preventivamente con gli operatori dei Servizi coinvolti nel rispetto delle esigenze del bambino e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire secondo le proprie possibilità alle spese relative al mantenimento del minore e a spese straordinarie finalizzate al soddisfacimento dei suoi particolari bisogni ove proposte nel progetto;
- favorire e supportare il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto;
- astenersi dal richiedere alla famiglia affidataria somme di denaro a qualsiasi titolo.

Gli impegni sopraelencati vengono sottoscritti anche in caso di affido consensuale.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

La famiglia affidataria è tenuta a:

- accogliere presso di sé il minore nel periodo individuato;
- provvedere alla sua cura, educazione ed istruzione assicurando le necessarie attenzioni psicologiche, affettive, materiali;
- garantire il rispetto della storia del bambino, delle sue relazioni significative, affetti e identità culturale, sociale e religiosa;
- assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia di origine;
- curare e mantenere, se e come definito nel progetto, i rapporti con la famiglia di origine e con tutti gli altri soggetti coinvolti;
- favorire ed accompagnare il rientro del minore nella famiglia d'origine secondo gli obiettivi definiti nel progetto;
- astenersi dal richiedere ai familiari del minore somme di denaro a qualsiasi titolo se non concordato con il Servizio Sociale;

- partecipare agli incontri di valutazione, pianificazione e verifica degli interventi definiti dai Servizi coinvolti;
- prendere i necessari ed urgenti provvedimenti in caso di pericolo del minore dandone tempestiva comunicazione agli operatori del Servizio Sociale e alla famiglia d'origine, salvo diverse indicazioni previste dal progetto;
- partecipare alle attività di sostegno e formazione proposte dal Servizio Affidi.

ART.10 - RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO SOCIALE

Al Servizio Sociale Comunale è attribuita la titolarità del progetto di affido familiare, la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza durante l'affidamento del minore con l'obbligo di tenere costantemente informata l'Autorità Giudiziaria competente e presentare una relazione semestrale.

Per le finalità del presente regolamento il Servizio Sociale comunale si avvale del lavoro integrato con i Servizi Tutela Minori e con il Servizio Affidi (comunali, se presenti, ovvero distrettuali) coordinando i propri ruoli secondo quanto previsto nel presente regolamento.

E' responsabilità del servizio Sociale comunale:

- promuovere e diffondere, in collaborazione con il Servizio Affidi e in concerto con le Associazioni di volontariato ed il Privato Sociale, iniziative di pubblicizzazione e di sensibilizzazione al fine di favorire la diffusione di una cultura dell'accoglienza e dell'affido sul territorio;
- valutare con il Servizio Tutela Minori la situazione di rischio del minore;
- proporre al Servizio Affidi l'attivazione del percorso per l'affido familiare;
- individuare in collaborazione con il Servizio Affidi ed il Servizio Tutela Minori la famiglia affidataria tenuto conto delle esigenze del minore e, se previsto, della famiglia di origine;
- formalizzare l'affido, sia consensuale sia giudiziale, utilizzando un progetto scritto, predisposto in concerto con il Servizio Tutela Minori e il Servizio Affidi. Nel progetto devono essere indicate la durata dell'affido, gli interventi per il minore, i diritti e le responsabilità della famiglia affidataria e della famiglia di origine, i tempi di verifica e il ruolo dei Servizi coinvolti;
- garantire, con gli altri Servizi coinvolti, gli opportuni interventi di sostegno e accompagnamento alla famiglia affidante e alla famiglia affidataria;
- assicurare, con gli altri Servizi coinvolti, il sostegno necessario al minore nelle varie fasi dell'affido;
- promuovere la partecipazione della famiglia affidataria e della famiglia di origine (ove possibile) alle differenti fasi di valutazione, pianificazione e scelta degli interventi;
- aggiornare e relazionare all'Autorità Giudiziaria sull'andamento dell'affido secondo le scadenze prestabilite.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO TUTELA MINORI

E' responsabilità del Servizio Tutela Minori:

- valutare con il Servizio Sociale Comunale la situazione di rischio del minore;
- individuare in collaborazione con il Servizio Sociale comunale e il Servizio Affidi la famiglia affidataria tenuto conto delle esigenze del minore e della famiglia di origine (ove possibile);
- predisporre in concerto con il Servizio Sociale comunale e con il Servizio Affidi il progetto di affido familiare;
- collaborare con il Servizio Sociale comunale per l'attuazione degli interventi disposti o per mandato dell'A.G. (affidi giudiziari) o per gli affidi consensuali, con particolare riferimento alle azioni di sostegno e supporto ai minori;
- collaborare con il Servizio Sociale comunale e con il Servizio Affidi per il raggiungimento degli obiettivi declinati nel progetto di affido anche attraverso:
 - la partecipazione alle differenti fasi di valutazione, pianificazione e scelta degli interventi condivise con la famiglia d'origine (ove possibile) e con la famiglia affidataria;
 - la partecipazione agli incontri programmati di sostegno e monitoraggio psicologico – sociale - pedagogico sia indirizzati alle famiglie (affidataria e di origine) sia eventualmente individuali;
 - la partecipazione agli incontri periodici con la famiglia di origine e/o con la famiglia affidataria per un aggiornamento reciproco e una condivisione sull'andamento del progetto.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO AFFIDI

E' responsabilità del Servizio Affidi:

- promuovere e diffondere in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale, in concerto con le Associazioni di Volontariato ed il Privato Sociale, iniziative di pubblicizzazione e di sensibilizzazione al fine di favorire la diffusione di una cultura dell'accoglienza e dell'affido sul territorio;
- svolgere attività di reperimento di famiglie disponibili all'affido familiare e di valutazione delle disponibilità delle famiglie aspiranti tramite colloqui mirati alla loro conoscenza e alla loro promozione di consapevolezza sulle problematiche connesse a tale intervento;
- costituire una "banca dati di famiglie" disponibili all'accoglienza che consenta opportuni "abbinamenti" al fine di offrire al minore una situazione familiare favorevole che si configuri come la migliore tra le soluzioni possibili;
- formare le famiglie in banca dati in ordine agli aspetti sociali, educativi e psicologici riguardanti il progetto affido;
- promuovere, al fine di ottimizzare le risorse e ampliare le occasioni di abbinamento sulla base delle esigenze dei minori, momenti di confronto e collaborazione con gli operatori facenti parte

di altri Servizi Affidi sia per approfondire modalità e procedure sia per lo scambio delle informazioni raccolte nella banca dati delle famiglie aspiranti all'affidamento ;

- affiancare le famiglie che hanno offerto la propria disponibilità nel periodo “di attesa” che prelude un eventuale abbinamento al fine di sostenerne la motivazione;
- supportare e accompagnare le famiglie affidatarie nei periodi di accoglienza;
- costituire e condurre gruppi di sostegno per le famiglie affidatarie, con le finalità di accompagnare la famiglia lungo il percorso dell'affidamento e di contribuire a prevenire o contenere i conflitti relazionali, anche allo scopo di favorire lo sviluppo di dinamiche di auto-aiuto attraverso il confronto reciproco e la condivisione delle esperienze familiari;
- individuare in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale e il Servizio Tutela Minori la famiglia affidataria tenuto conto delle esigenze del minore e della famiglia di origine;
- predisporre in concerto con il Servizio Sociale Comunale e con il Servizio Tutela il progetto/contratto di affido familiare;
- collaborare con il Servizio Sociale Comunale e con il Servizio Tutela Minori per il raggiungimento degli obiettivi declinati nel progetto di affido anche attraverso:
 - la partecipazione alle differenti fasi di valutazione, pianificazione e scelta degli interventi condivise con la famiglia d'origine e con la famiglia affidataria;
 - la partecipazione agli incontri programmati di sostegno e monitoraggio psicologico – sociale - pedagogico sia indirizzati alle famiglie sia eventualmente individuali;
 - la partecipazione agli incontri periodici con la famiglia di origine e/o con la famiglia affidataria per un aggiornamento reciproco e una condivisione sull'andamento del progetto.

ART. 13 - IL PROGETTO DI AFFIDO

Il progetto di affido familiare è definito dagli operatori coinvolti del Servizio Sociale, del Servizio Affidi e del Servizio Tutela Minori, in collaborazione con la famiglia di origine, laddove possibile, con la famiglia affidataria individuata, sentito il minore di età superiore ai 12 anni o anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Il progetto di affido deve indicare specificatamente:

- ✓ le motivazioni dell'intervento;
- ✓ la durata dell'affido;
- ✓ gli interventi per il minore;
- ✓ i compiti e le responsabilità della famiglia affidataria;
- ✓ i compiti e le responsabilità della famiglia di origine;
- ✓ le specifiche attività previste con la finalità di rinforzare il legame tra minore e la sua famiglia d'origine e di potenziare le capacità genitoriali di quest'ultima;

- ✓ modalità di collaborazione tra famiglia affidataria, famiglia di origine del minore e operatori dei Servizi coinvolti;
- ✓ i tempi di verifica e di ascolto del minore, della famiglia affidataria e della famiglia di origine;
- ✓ il ruolo dei Servizi coinvolti;
- ✓ l'ammontare del contributo mensile e delle modalità di assegnazione.
- ✓ l'eventuale compartecipazione alla spesa nelle situazioni in cui la famiglia di origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio.

Il progetto dell'affido è sottoscritto dalle parti interessate.

ART. 14 – ASSICURAZIONE

I minori in affidamento familiare sono coperti da apposite polizze assicurative, stipulate dalla Regione Lombardia ai sensi della normativa vigente, per infortuni e per responsabilità civile. La polizza di responsabilità civile è estesa anche alle famiglie affidatarie dei minori. E' fatto obbligo alle famiglie affidatarie di provvedere, entro i tempi previsti dalle polizze assicurative, a presentare all'Assicurazione e per conoscenza al Comune denuncia di infortunio e/o di incidente.

Le famiglie di origine e le famiglie affidatarie assumono le responsabilità, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

ART. 15 - SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 4, della legge 184/1983 e s.m.i. alla famiglia affidataria viene riconosciuto un contributo economico mensile il cui importo è indipendente dalle condizioni economiche della famiglia affidataria stessa. Tale contributo va considerato come rimborso delle spese sostenute per il mantenimento e la cura del minore affidato.

L'importo del contributo per l'affidamento a tempo pieno viene definito a partire dal valore base di euro 400,00 mensili. Ciascun Comune potrà aumentare tale valore in relazione alle proprie valutazioni e disponibilità di bilancio.

Il contributo base per l'affidamento può essere diminuito per affidamenti diurni o aumentato ad esempio in caso di affidamento di minori con particolari situazioni socio-ambientali e sanitarie, di minori con disabilità, di neonati, ecc, con adeguata motivazione del Servizio Sociale Comunale.

Nel caso di fratelli in affido, presso la stessa famiglia, il contributo complessivo potrà essere ridotto con adeguata motivazione del Servizio sociale Comunale.

Sono garantiti per i minori in affido familiare contributi economici straordinari ed aggiuntivi per particolari esigenze qualora queste non possano essere affrontate con i normali strumenti a

disposizione delle famiglie affidatarie e vengano previamente concordate con il Servizio Sociale Comunale.

Le spese sanitarie per interventi particolari (dentistiche, oculistiche, ortopediche, psicoterapia, ecc.) saranno valutate e autorizzate:

- dietro presentazione della prescrizione medica del servizio sanitario nazionale;
- a seguito della dichiarazione che lo stesso servizio pubblico non è in grado di soddisfare la richiesta entro tempi congrui e certi;
- previa presentazione del preventivo di spesa al Servizio Sociale Comunale per averne l'autorizzazione, prima dell'inizio delle cure.

Per tutte le altre tipologie di spesa straordinarie si stabilisce che la richiesta di contributo al Servizio Sociale Comunale, da parte della famiglia affidataria, fatta eccezione per gli interventi di urgenza, sia effettuata preventivamente all'effettuazione della spesa. Alla richiesta vanno allegati due preventivi, salvo il caso in cui si dimostri motivatamente la necessità di accedere ad uno specifico fornitore/prestatore.

ART. 16 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme statutarie del Comune e le norme di Legge in materia di Enti Locali e di organizzazione dei servizi socio-assistenziali.